

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE LA PARABOLA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA



L'anno duemilaventidue (2022), il giorno dodici (12) del mese di maggio in modalità esclusivamente in video conferenza, alle ore ventuno (21) si è riunita l'Assemblea dell'Associazione LA PARABOLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Il Presidente rileva

che a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi previsti dall'articolo 11 dello Statuto vigente, trovasi qui riunita l'Assemblea della Associazione "LA PARABOLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifiche allo Statuto secondo le indicazioni ricevuta dal RUNTS, in particolare:

- a) previsione del diritto di voto ai soci minorenni
- b) eliminazione dell'istituto della cooptazione per i membri del Consiglio Direttivo

2) Ulteriori modifiche allo Statuto, in particolare:

- a) previsione della possibilità di svolgimento delle assemblee anche in collegamento audio/video

PARTE ORDINARIA

3) Approvazione del bilancio (rendiconto per cassa) al 31/12/2021

Assume la presidenza dell'Assemblea per designazione unanime dei presenti il Signor Severino Pagani, il quale constata e fa constatare che, oltre a se stesso, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sono presenti:



del Consiglio Direttivo, i sig.ri Marilena Tamburini, Daniela Mosconi, Claudio Moscatelli, Elena Luisa Ester Cavagna.

Viene chiamata a fungere da segretario la sig.ra Marilena Tamburini che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che il numero degli associati collegati, di persona o per delega, è superiore ai tre quarti degli associati e l'Assemblea è quindi regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno – PARTE STRAORDINARIA ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto vigente.

La Parte Ordinaria sarà oggetto di adunanza e verbalizzazione separata, immediatamente a seguito della chiusura dei lavori della Parte Straordinaria.

Terminate le formalità di costituzione dell'adunanza, il Presidente dell'Assemblea prima di procedere con la trattazione dell'Ordine del giorno, premette che, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria nazionale causata dal virus denominato "Covid-19", l'odierna Assemblea si svolgerà esclusivamente in video-conferenza, tramite la piattaforma Zoom, e il segretario provvederà prontamente alla stampa del presente verbale sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, per la successiva sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Il Presidente passando a trattare il primo e secondo punto all'Ordine del Giorno aggiorna l'assemblea in merito alla pratica di trasmigrazione al Registro Unico del Terzo Settore ed espone all'Assemblea le modifiche necessarie a garantire una maggior democraticità anche sulla base delle richieste ricevute in fase di istruttoria dall'Ufficio RUNTS di Varese e in linea con le recenti note del Ministero del Lavoro

Handwritten signature and initials, likely of the President and Secretary, located on the right margin of the document.



e delle Politiche Sociali. Nello specifico si propongono le seguenti modifiche:

1) Al fine di non prevedere limitazioni al diritto di voto per i minorenni:

- a. All'articolo 9 comma 3 viene eliminato "e che risultano maggiori di età alla data dell'Assemblea"
- b. All'articolo 9 comma 5 inserito "Per gli associati minori di età, il relativo diritto di voto è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi".

2) Al fine di eliminare l'istituto della cooptazione in caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso dei consiglieri, l'articolo 15 comma 2 viene così riformulato: "In caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo secondo l'ordine di preferenza da esse risultante. In caso di indisponibilità dei suddetti il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere alla nomina per la sostituzione del Consigliere. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."

Il Presidente segnala inoltre l'ulteriore proposta di modifica avanzata dal Consiglio Direttivo al fine di consentire lo svolgimento delle assemblee anche in modalità audio-video e proponendo quindi la seguente modifica:

1. Integrazione dell'articolo tredici con un ulteriore comma così formulato:
"E' consentito l'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che tutti i



partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.”

Il Presidente propone all' Assemblea di modificare lo Statuto sulla base di quanto esposto.

L'Assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità
delibera

- di approvare il nuovo testo dello Statuto nella sua interezza, tenendo conto delle modifiche proposte, così come allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Al Presidente del Consiglio Direttivo viene quindi confermato ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, l'assemblea Straordinaria viene sciolta alle ore 21 e minuti 35. Seguirà subito dopo lo svolgimento dei punti previsti per la parte Ordinaria.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma terzo e comma quinto, del Codice



del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 2017).

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente

Severino Pagani

(Severino Pagani)

Il Segretario

Marilena Tamburini

(Marilena Tamburini)

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA 06/06/2022
AL N. 3038 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 0
BASTO



Il Funzionario
Vincenzo De Liso
Firma in delega del Direttore provinciale
Vincenzo De Liso

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

LA PARABOLA - ODV

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "La Parabola" assume la definizione di "La Parabola - Organizzazione di Volontariato", più semplicemente detta "Associazione".

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro

L'Associazione è Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Organizzazione di Volontariato ovvero il suo acronimo ODV; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Saronno (VA), e potrà istituire sedi secondarie, uffici e/o rappresentanze in altre località sia in Italia che all'estero.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed organizza le proprie attività nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne.

Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo; (lett. i)

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale o religioso; (lett. k)

formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; (lett. l)

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lett. u)

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non-violenza e della difesa non armata. (lett. v)

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

promuovere l'aiuto reciproco tra famiglie valorizzando la loro naturale propensione a creare reti relazionali rafforzando un legame comunitario e sociale;

riconoscere la soggettività sociale della famiglia e diffondere una cultura più attenta alla famiglia attraverso strumenti come affido/adozione e la formazione a coppie e genitori;

operare interventi di prevenzione del disagio sociale attraverso l'accompagnamento educativo ed il sostegno psicopedagogico a minori, giovani e familiari;

promuovere nelle scuole e nelle aggregazioni giovanili laiche e religiose, interventi di informazione ed educazione affettiva ed attività di orientamento scolastico e professionale;

promuovere attraverso attività culturali la sensibilizzazione dei cittadini nel territorio sui problemi connessi agli scopi sociali e la formazione sociale e culturale degli associati affinché possano svolgere validamente la propria attività.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, l'associazione potrà inoltre:

collaborare con altri Enti e organismi pubblici e privati ed associazioni aventi analoghe finalità;

provvedere allo svolgimento delle attività connesse agli scopi sociali di cui ai punti precedenti, acquistando ed eventualmente producendo i mezzi necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali proprie.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi. Per il perseguimento di dette finalità l'Associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti di cui all'art. 33 del d.lgs 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione.

Può essere incrementato con:

acquisti di beni mobili ed immobili;

sopravvenienze attive non utilizzate per il funzionamento dell'Associazione;

donazioni e lasciti testamentari destinati ad incremento del patrimonio;

Lasciti ed eredità accettati dal Consiglio Direttivo con beneficio d'inventario.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

quote associative e contributi degli associati;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

contributi di organismi nazionali e internazionali;

donazioni e lasciti testamentari privi di destinazione vincolata;

rimborsi derivanti da convenzioni;

Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

Rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;

Altre entrate espressamente previste dalla legge;

entrate derivanti da attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo che verrà sottoposto all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

In caso di necessità i termini di predisposizione e approvazione potranno essere prorogati di 60 giorni.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida dettate dall'articolo 13 del D.lgs 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La distribuzione indiretta di utili è disciplinata dall'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Struttura dell'Associazione

La struttura dell'Associazione è ispirata a criteri di piena democraticità. Le cariche associative (fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore Legale) sono gratuite, così come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati dell'Associazione.

Art. 7 - Associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione, da presentarsi per iscritto, venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota associativa ed accettino contestualmente di rispettare il presente statuto e l'eventuale Regolamento dell'Associazione.

2. Per l'associazione delle persone fisiche e degli enti si dovrà rispettare l'art. 32 del d.lgs 117/2017.

3. Nell'Associazione si distinguono:

a. Gli associati fondatori;

b. Gli associati ordinari.

4. Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o hanno presentato adesione all'Associazione entro un mese dalla costituzione della stessa.
5. Sono associati ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione vengono ammessi a farne parte a seguito di istanza presentata dall'interessato ed approvata dal Consiglio Direttivo.
6. L'adesione all'Associazione può essere richiesta da tutti coloro che conoscono e condividono lo spirito profondo che anima le intenzioni e le opere dell'Associazione stessa. Questo spirito si alimenta all'esperienza cristiana della vita, la quale nella distinzione delle modalità e nella collaborazione con tutti assume le responsabilità nel mondo e nella storia.
7. La data di ingresso nell'Associazione decorre dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo che la potrà eventualmente anche respingere esprimendo, in tal caso, in forma scritta, le ragioni della mancata accettazione.
8. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni e per morosità prolungata nonostante la messa in mora del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea degli Associati di deliberare l'esclusione dell'associato, oltre che prolungata morosità, anche nel caso in cui l'interessato abbia tenuto un comportamento in contrasto con:

le disposizioni del presente statuto;

le disposizioni del regolamento dell'Associazione, se approvato;

particolari deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Agli associati è riconosciuto il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, previa comunicazione scritta da consegnare al Presidente dell'Associazione.

In ogni caso, indipendentemente dalla causa che avrà prodotto la conclusione del rapporto associativo, non sarà dovuta all'associato uscente alcuna liquidazione, e ciò sia in riferimento alla quota associativa, come ad eventuali altri contributi.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.

Gli associati hanno il dovere di rispettare le finalità e gli scopi dell'Associazione, impegnandosi a divulgarne lo spirito, e sono inoltre tenuti ad effettuare il pagamento annuale della quota associativa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto a partecipare con diritto di voto all'Assemblea degli Associati al fine di contribuire attivamente alla vita dell'Associazione, senza regime preferenziale per categorie di associati.

Ciascun associato ha un voto; si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Per gli associati minori di età, il relativo diritto di voto è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Art. 10 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea degli Associati;

il Presidente;

il Consiglio Direttivo;

l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, ogni volta in cui il Presidente stesso lo ritenga necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta motivata e sottoscritta almeno un decimo degli associati.

La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta, la quale dovrà essere fatta pervenire a ciascun associato, mediante invio mezzo posta o anche mediante consegna manuale, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

nomina e revoca i componenti del consiglio Direttivo;

nomina e revoca Presidente e Vicepresidente;

nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
nomina e revoca, quando previsto, il Revisore Legale dei Conti;
approva il bilancio consuntivo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull'eccezione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
approva l'eventuale regolamento dell'Associazione;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.
Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
Le cariche sociali vengono rinnovate ogni tre anni.
In caso qualche carica risultasse vacante, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione alla prima adunanza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 15 comma 2 del presente statuto.
Qualora la carica di Presidente risultasse vacante, decadono automaticamente tutte le altre cariche.

Art. 13 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza anche dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. E' consentito l'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice presidente e da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone fisiche elette direttamente dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto a nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 - Durata e cessazione dei Consiglieri

I membri del Consiglio restano in carica tre anni salvo revoca, decadenza, dimissioni o decesso.

In caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo secondo l'ordine di preferenza da esse risultante. In caso di indisponibilità dei suddetti il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere alla nomina per la sostituzione del Consigliere. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio decade qualora venga meno il Presidente oppure la maggioranza dei suoi componenti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il consigliere, che senza giustificato motivo non partecipi per almeno tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, potrà essere di chiarato decaduto dalla carica mediante delibera del Consiglio stesso.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano domanda almeno due dei Consiglieri.

In ogni caso il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno.

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal

segretario.

Art. 17 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Esso inoltre procede:

- alla redazione dei bilanci consuntivi;
- alla determinazione della quota associativa annuale;
- all'assunzione dei dipendenti, determinandone contestualmente la retribuzione;
- alla predisposizione di eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- alla ratifica degli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- all'autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati per la tutela dell'Associazione;
- all'accettazione di lasciti ed eredità con beneficio di inventario;
- all'individuazione delle attività diverse da svolgere in conformità all'art. 3 comma 5 del presente statuto;
- all'ammissione, messa in mora ed esclusione degli associati.

Il Consiglio potrà pure nominare un comitato scientifico o tecnico con funzione consultiva e operativa, i cui membri potranno essere scelti anche tra i non associati.

Art. 18 – Poteri del Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 19 – Segretario

Il Presidente nomina un Segretario dell'Associazione, il quale decade con la decadenza del Presidente stesso.

Compete al Segretario:

- la redazione del verbale delle assemblee;
- accertare la regolarità del diritto di intervento;
- il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione.

Il segretario assumerà inoltre la funzione di Tesoriere.

Art. 20 - Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dell'Associazione provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al citato articolo, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale (ove previsto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017 viene nominato un Revisore Legale dei Conti; la Revisione Legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo, il Revisore è nominato dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 21 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che dovrà renderli disponibili entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 22 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 Modifiche allo Statuto - scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno.
4. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.
6. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori dell'Associazione.

Art. 24 - Norme di funzionamento

I regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo o ed approvati dall'Assemblea saranno resi noti per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale.

Gli associati possono richiederne copia personale.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per quanta non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed al D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

Luigi Ferraro

Merlino Tenti